

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
105/2018/R/EEL**

AVVIO DI PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI COLLAUDO DI IMPIANTI DI RETE, REALIZZATI IN PROPRIO DAI RICHIEDENTI, PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI MEDIA E ALTA TENSIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 giugno 2014, 256/2014/E/com (di seguito: deliberazione 256/2014/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 412/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 412/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 558/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 664/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 664/2016/E/eel);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);

- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità del 21 luglio 2017, prot. Autorità 24611 del 21 luglio 2017 (di seguito: lettera del 21 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30302 del 19 settembre 2017 (di seguito: lettera del 19 settembre 2017);
- la lettera di e-distribuzione S.p.a. del 23 febbraio 2018, (di seguito: lettera del 23 febbraio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 412/2015/E/eel, l'Autorità ha esteso l'ambito dell'indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione 256/2014/E/com, al fine di valutare la congruità e la coerenza degli elementi di costo comunicati all'Autorità da Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a. – di seguito: e-distribuzione) in relazione agli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti la connessione;
- con la deliberazione 412/2015/E/eel, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, di effettuare specifici approfondimenti atti a verificare anche la congruità degli oneri richiesti dai distributori ai produttori per l'attività di collaudo di impianti di rete, realizzati in proprio e poi ceduti al gestore di rete, per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica;
- al riguardo, il Testo Integrato Connessioni Attive, prevede che:
 - il richiedente la connessione possa realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione e gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel solo caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento e qualora la connessione sia erogata a un livello di tensione nominale superiore a 1 kV, previa istanza presentata dal medesimo richiedente all'atto di accettazione del preventivo;
 - il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di termine della realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, effettui il collaudo per la messa in esercizio del medesimo impianto di rete;
 - nei casi di realizzazione in proprio, i costi inerenti al collaudo siano a carico del richiedente, anche qualora tale collaudo dovesse avere esito negativo, e che il gestore di rete prenda in consegna gli impianti di rete per la connessione realizzati dal richiedente e ne perfezioni l'acquisizione dopo avere completato le attività di propria competenza;
 - gli oneri di collaudo vengano determinati dai gestori di rete;
- la deliberazione 558/2015/R/eel, in attesa della conclusione dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 412/2015/E/eel, ha, tra l'altro, modificato il TICA prevedendo, al fine di garantire trasparenza, che i gestori di rete nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) definiscano le modalità per la determinazione degli oneri di collaudo nei casi in cui l'impianto di rete per la

connessione sia stato realizzato dal richiedente e ceduto al medesimo gestore di rete;

- la deliberazione 664/2016/E/eel, concludendo l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 412/2015/E/eel, per quanto qui rileva ha:
 - approvato il documento recante "Resoconto dell'estensione dell'indagine conoscitiva sugli investimenti delle imprese regolate, avviata con deliberazione 6 agosto 2015, 412/2015/E/eel, in materia di costi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai produttori di energia elettrica", allegato alla medesima deliberazione 664/2016/E/eel. Esso, tra l'altro, ha evidenziato alcune potenziali criticità in merito all'insieme delle attività che e-distribuzione ha inserito nell'ambito del collaudo e in merito alla determinazione forfetaria dei costi di alcune di esse;
 - dato mandato alla Direzione Mercati (oggi Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) di valutare l'opportunità di interventi di tipo regolatorio, con riferimento alla disciplina dei collaudi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti la connessione, tenendo conto, a tal fine, anche dell'aggiornamento delle MCC operato dai gestori di rete in attuazione della deliberazione 558/2015/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- in ottemperanza al mandato disposto dalla deliberazione 664/2016/E/eel, è stata avviata un'interlocuzione con e-distribuzione in merito all'aggiornamento delle proprie MCC ai fini di dare seguito a quanto previsto dalla deliberazione 558/2015/R/eel. Più in dettaglio:
 - a) il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con lettera del 21 luglio 2017, ha richiesto a e-distribuzione:
 - di dare evidenza delle modifiche apportate alle proprie MCC ai fini di dare seguito a quanto previsto dalla deliberazione 558/2015/R/eel;
 - di dare evidenza delle eventuali innovazioni apportate ai criteri di determinazione degli oneri di collaudo successivamente alla data del 31 gennaio 2017 (data di ricevimento della notifica della deliberazione 664/2016/E/eel);
 - b) a seguito della risposta, da parte di e-distribuzione, alle predette richieste di informazioni, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con lettera del 19 settembre 2017, ha ritenuto necessario un supplemento di indagine, richiedendo, tra l'altro, alla medesima e-distribuzione di:
 - indicare maggiori dettagli in merito alle motivazioni alla base dell'individuazione delle singole attività afferenti al collaudo degli impianti di rete per la connessione;
 - indicare maggiori dettagli in merito alla determinazione dei costi standard di ciascuna attività afferente al collaudo degli elementi costituenti gli

- impianti di rete per la connessione, specificando, ad esempio, per ogni singola attività, il tempo, espresso in ore/uomo, occorrente per la sua esecuzione e il costo orario del personale impiegato;
- c) e-distribuzione ha dato seguito alle richieste di cui sopra con propria lettera del 23 febbraio 2018, aggiornando al contempo le proprie MCC con effetti relativi a tutti i preventivi di connessione emessi dopo il 31 gennaio 2017 (giorno di notifica della deliberazione 664/2016/E/eel);
- la discussione con e-distribuzione della documentazione sopra richiamata ha consentito di addivenire ad una formulazione il più possibile trasparente del corrispettivo a copertura dei costi di collaudo nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente (corrispettivo che tuttora, come anticipato, viene determinato dai gestori di rete), nel rispetto della deliberazione 558/2015/R/eel.

RITENUTO CHE:

- benché e-distribuzione abbia presentato nelle proprie MCC una formulazione più trasparente del corrispettivo a copertura dei costi di collaudo nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente, sia comunque necessario ridefinire, innovando il TICA, le modalità di determinazione del medesimo corrispettivo (che potrebbe continuare a essere definito dai gestori di rete sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità affinché sia il più possibile *cost reflective* oppure potrebbe essere quantificato direttamente dall'Autorità), previa puntualizzazione del perimetro delle attività i cui costi vengono mediamente coperti per il suo tramite;
- sia pertanto opportuno avviare un procedimento finalizzato alla revisione delle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo di impianti di rete, realizzati in proprio dai richiedenti, per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione di media e alta tensione;
- nell'ambito del procedimento sia necessario effettuare i necessari approfondimenti prodromici alla richiamata revisione regolatoria, anche coinvolgendo le imprese distributrici diverse da e-distribuzione che non erano state oggetto dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 412/2015/E/eel;
- sia necessario precisare, fin d'ora, che la richiamata innovazione del TICA dovrà successivamente essere inquadrata, ed eventualmente rivista, nell'ambito della più generale razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessioni attive e passive prevista dalla deliberazione 654/2015/R/eel

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla revisione delle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo di impianti di

rete, realizzati in proprio dai richiedenti, per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione di media e alta tensione, previa puntualizzazione del perimetro delle attività i cui costi vengono mediamente coperti tramite il corrispettivo medesimo;

2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
3. di prevedere che ai fini dello svolgimento del presente procedimento:
 - siano pubblicati uno o più documenti per la consultazione;
 - il responsabile del procedimento possa avvalersi, ove occorra, di specifiche consulenze di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2018;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni